Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 29 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1941-XIX, n. 856.
Riassetto dei servizi della Corte dei conti . . . Pag. 3361

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 857.
Modificazione dell'art. 9 dell'ordinamento giudiziario militare per la Libia . . . Pag. 3363

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 858.
Autorizzazione al comune di Aviano a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con la tariffa stabilita per la classe G . . . Pag. 3363

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 859.
Trasformazione parziale del fine dell'Ospedale San Giuseppe in « Ricovero dei vecchi San Giuseppe », con sede in Castelnuovo Don Bosco . . . Pag. 3364

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 860.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Pagliarone del comune di Vastogirardi (Campobasso) . . . Pag. 3364

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 861.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine di Santa Caterina, in Perugia. Pag. 3364

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 862.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di Santa Maria del Verzaro (o degli Aratri) dal centro urbano di Perugia alla zona suburbana di Fontivegge. Pag. 3364

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 863.
Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione . . . Pag. 3364

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 3364

Ministero delle corporazioni: Prezzi delle pelli conciate di cammello e di maiale . . . Pag. 3364

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica:
Concorso per l'ammissione per titoli e per esami alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica per l'anno accademico 1941-42-XX . . . Pag. 3365
Proroga del concorso per l'ammissione per titoli e per esami alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica . . . Pag. 3367

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso al posto di segretario presso il Collegio Reale « Delle Fanciulle » in Milano. Pag. 3367

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1941-XIX, n. 856.
Riassetto dei servizi della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Ritenuta l'opportunità di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra e di pensioni ordinarie e quello di controllo della Corte stessa;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto l'art. 12 della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi:

a) dalla Sezione speciale di cui all'art. 85 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, se attinenti alle guerre anteriori all'anno XVIII E. F.;

b) da una Sezione speciale composta di un presidente di sezione, di quattro consiglieri e di otto primi referendari o referendari se relativi alle guerre successive a quelle predette.

Si applicano anche a questa Sezione le norme dell'art. 85, comma 3°, del citato testo unico.

Art. 2.

All'attuale Sezione della Corte, competente a giudicare sui ricorsi in materia di pensioni ordinarie sia civili che militari, sono attribuiti i soli ricorsi in materia di pensioni civili.

Per quelli in materia di pensioni militari è istituita una Sezione composta di un presidente di sezione, di quattro consiglieri e di tre primi referendari o referendari.

Art. 3.

Se le Sezioni per le pensioni di guerra riconoscono che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi, possono, su richiesta delle parti o d'ufficio, rinviare con ordinanza la controversia alla adunanza plenaria col concorso di sette votanti.

Per tale effetto saranno, al principio di ogni anno, designati, con decreto Reale, tre consiglieri per ciascuna delle predette Sezioni, che dovranno costituire, insieme col presidente della Corte dei conti od il presidente di Sezione da lui delegato, l'adunanza plenaria, ed il segretario incaricato di assistervi.

Le stesse norme si applicano alle Sezioni per le pensioni ordinarie.

Art. 4.

Il personale di magistratura della Corte è aumentato:

nel ruolo organico per i servizi normali di:

1 presidente di sezione,
4 consiglieri,
3 primi referendari,
4 referendari;

nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio e per l'eliminazione dell'arretrato di:

1 presidente di sezione,
4 consiglieri,
4 primi refendari,
8 refendari.

Nel ruolo organico per i servizi normali sono inoltre portati gli aumenti di cui all'annessa tabella.

È altresì autorizzata, in relazione alle esigenze di servizio ed ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, l'assunzione di 30 avventizi complessivamente per i tre gruppi di concetto, di revisione e d'ordine.

Essi saranno licenziati a mano a mano che le predette esigenze lo consentiranno.

Art. 5.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti di consigliere di cui al precedente articolo possono essere riservati ai magistrati della Corte del grado immediatamente inferiore.

Le disposizioni in vigore relative al conferimento di incarichi e funzioni ai consiglieri della Corte dei conti, s'intendono applicabili anche ai presidenti di Sezione della Corte stessa.

Art. 6.

Ferme restando le facoltà di cui all'art. 97 del vigente testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, con decreti Reali ai sensi dello stesso articolo saranno stabilite:

a) le norme occorrenti per semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra comprese le sanzioni a carico di coloro che non corrispondano entro un congruo termine alle richieste della Corte, ai fini delle istruttorie medesime;

b) le norme per la prima applicazione del presente decreto e le eventuali modificazioni a quelle relative alle nomine e promozioni del personale di grado non superiore al quinto;

c) le altre norme che si manifestino necessarie nell'interesse dei servizi della Corte metropolitani e dell'Africa Italiana.

Art. 7.

Le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto saranno disposte con decreti del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 23 — MANCINI

Posti da portarsi in aumento del ruolo organico per i servizi normali della Corte (art. 4, comma 2°)

PERSONALE DI CONCETTO.

(Gruppo A).

Grado	Posti
VII	19
VIII e IX	44
	63

PERSONALE DI REVISIONE.

(Gruppo *B*).

Grado	Posti
VI	3
VII	24
VIII	8
IX	8
X e XI	9
	52

PERSONALE D'ORDINE.

(Gruppo *C*).

IX	3
X	7
XI	12
XII	22
XIII	4
	48

PERSONALE SUBALTERNO ED AGENTI TECNICI.

Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	6
Uscieri	6
Inservienti	3
Agenti tecnici	4
	20

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 857.

Modificazione dell'art. 9 dell'ordinamento giudiziario militare per la Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44, primo comma, del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto l'ordinamento giudiziario militare per la Libia, approvato con R. decreto 4 dicembre 1939-XVII, n. 2095;

Visto il regolamento organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211;

Visto il regolamento generale del Corpo medesimo approvato con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 9 dell'ordinamento giudiziario militare per la Libia, approvato con R. decreto 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2095, è sostituito dal seguente:

« Nei giudizi a carico dei militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo di polizia dell'Africa italiana, almeno due giudici, compreso fra questi il presidente, devono appartenere alla stessa Forza armata cui appartiene l'imputato, salvo che nella circoscrizione non esistano ufficiali di detta Forza del grado richiesto dalla legge.

Qualora si debbano giudicare più imputati appartenenti a Forze armate diverse e nella composizione del Collegio non possano trovar posto tutte le rappresentanze delle Forze armate dei giudicabili, si avrà riguardo alla Forza armata dell'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, al maggior numero degli imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, all'imputato più anziano di età ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 858.

Autorizzazione al comune di Aviano a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con la tariffa stabilita per la classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1587, con il quale il comune di Aviano venne autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1940 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*;

Vista la domanda prodotta dal Comune per ottenere la proroga della accennata autorizzazione;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale espresso nella seduta del 15 luglio 1941-XIX;

Visto l'art. 26 del testo unico sulla finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Aviano è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con la tariffa stabilita per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 859.
Trasformazione parziale del fine dell'Ospedale San Giuseppe in « Ricovero dei vecchi San Giuseppe », con sede in Castelnuovo Don Bosco.

N. 859. R. decreto 2 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene parzialmente trasformato il fine dell'Ospedale San Giuseppe, con sede in Castelnuovo Don Bosco, che assume la nuova denominazione di « Ricovero dei Vecchi San Giuseppe » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 860.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Pagliarone del comune di Vastogirardi (Campobasso).

N. 860. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Trivento in data 23 aprile 1940-XVIII, relativo alla erezione della nuova parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Pagliarone del comune di Vastogirardi (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 861.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine di Santa Caterina, in Perugia.

N. 861. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine di S. Caterina, in Perugia, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di immobili del valore dichiarato di L. 18.700, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 862.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di Santa Maria del Verzaro (o degli Aratri) dal centro urbano di Perugia alla zona suburbana di Fontivegge.

N. 862. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Perugia in data 29 aprile 1939-XVII, relativo al trasferimento della parrocchia di Santa Maria del Verzaro (o degli Aratri) dal centro urbano di Perugia alla zona suburbana di Fontivegge.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 863.
Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 863. R. decreto 19 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 250.000 nominali di Rendita italiana 5 %, nonchè della somma di L. 250.000 in contanti, disposta in suo favore dal cavaliere del lavoro, cav. di gr. cr. dott. ing. Giuseppe De Micheli con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 21 febbraio 1941-XIX dal sig. comm. Gildo Borsari fu Giulio, direttore amministrativo della Regia università di Bologna, affinchè la complessiva somma di L. 500.000 venga messa a disposizione del direttore dell'Istituto di tecnologie speciali della Facoltà d'ingegneria della predetta Università, allo scopo di dare maggiore incremento didattico e scientifico all'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1941-XIX

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 agosto 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Guglielmo Garzella, console onorario del Paraguay alla residenza di Napoli.

(3399)

In data 7 agosto 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Dimitrie Nicolau, console generale di Romania in Tirana.

(3400)

In data 8 agosto 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Nicolas M. Bliznakov, console onorario di Bulgaria a Trieste.

(3401)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle pelli conciate di cammello e di maiale

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 111 del 22 agosto 1941-XIX, in relazione alle vigenti norme circa i prezzi massimi di vendita del cuoio (circolare P. 698 del 18 marzo 1940-XVIII), ha disposto che i prezzi massimi di vendita delle pelli di cammello e di maiale conciate, da suola, vengano stabiliti in misura inferiore di almeno il 10 % rispetto ai corrispondenti prezzi della suola proveniente da pelli bovine.

I Consigli delle corporazioni provvederanno subito ad inserire nei listini provinciali dei prezzi massimi le nuove quotazioni, dando ad esse la massima diffusione e vigileranno attentamente l'andamento del mercato stroncando immediatamente qualsiasi tentativo di speculazione.

(3409)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione per titoli e per esami alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica per l'anno accademico 1941-42-XX.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1633, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1936, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di 300 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica, che avrà inizio presumibilmente il 1° novembre 1941-XX.

Gli allievi che saranno ammessi alla Regia Accademia aeronautica assumeranno l'obbligo di arruolarsi all'atto dell'ammissione stessa, con la ferma di anni sei.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i giovani di nazionalità italiana o che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana, mediante la prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non appartenenti alla razza ebraica, e che posseggano i seguenti requisiti:

1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1941-XX;

2) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;

3) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti di aeroplano;

4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia aeronautica;

5) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

6) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica e appartengano a famiglia di cui sia accertata la onorabilità secondo il giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica;

7) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale;

e) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto commerciale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

g) diploma di licenza di un Regio istituto nautico.

Per la presentazione del titolo di studio vedi art. 4 e art. 5 n. 11.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'educazione nazionale, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra menzionati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni dei Regi Agenti Diplomatici e Consolari, e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare, sotto l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2 gli arruolati di leva terrestre e marittima in possesso di nulla osta del Distretto militare o della Capitaneria di porto di appartenenza.

Possono altresì parteciparvi i militari alle armi nella R. Aeronautica, nel R. Esercito, nella R. Marina, nella M.V.S.N.. Per quelli, però, che siano in servizio nel R. Esercito, nella R. Marina, nella M.V.S.N., l'ammissione ed il conseguente trasferimento nella R. Aeronautica sono subordinati al preventivo nulla osta individuale delle rispettive Amministrazioni.

Art. 4.

La domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 4, e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età e non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre o da chi esercita la patria potestà, deve pervenire direttamente al Comando della Regia Accademia aeronautica di Caserta non oltre il 15 agosto 1941-XIX.

Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del concorrente;

b) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

c) indirizzo esatto del candidato (via, numero, città e provincia).

Coloro che non si trovino in possesso del titolo di studio richiesto, hanno l'obbligo di esibire un certificato, rilasciato dal Preside dell'Istituto in carta legale e legalizzato dal R. Provveditore, attestante che essi dovranno presentarsi alla seconda sessione di esami per il conseguimento della licenza.

Se il candidato dopo aver inoltrato la domanda e prima di essere chiamato alla visita medica o agli esami cambia domicilio, deve tempestivamente comunicarlo al Comando della Regia Accademia aeronautica di Caserta.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) di data posteriore al 10 marzo 1939, debitamente legalizzato;

2) documento comprovante la inscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario, o dal vice segretario se trattisi di capoluogo di provincia, del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, e indicante l'anno, il mese ed il giorno della inscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di inscrizione ai Fasci italiani all'estero rilasciato, in carta legale, dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

3) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal Prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'Ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore dal mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene; ovvero atto di notorietà dal quale risulta che il concorrente si trovi in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555;

4) certificato generale, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

5) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare, oppure certificato di inscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

6) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

7) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del Comune in cui il giovine ha il domicilio (o dai podestà dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi) vidimata per conferma dal Prefetto;

8) attestato sanitario, vistato dal podestà del Comune, dal quale risulti chiaramente che mancano nel gentilizio del candidato psicopatie, la epilessia, l'isterismo e la neuropatia a carattere spiccatamente ereditario, nè che si ebbero mai nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere nè anomalie del carattere;

9) atto di consenso, per i minorenni, del padre o, in mancanza di questi, della madre o in mancanza di entrambi i genitori del tutore espressamente autorizzato oppure una dichiarazione del podestà del Comune che comprovi che il giovane si trova nella impossibilità di presentare il suddetto documento; se il giovane è emancipato dovrà presentare l'atto di consenso del curatore parimenti autorizzato;

10) fotografia recente (senza cartoncino) del concorrente, formato tessera (4 × 6) mezzo busto, su fondo chiaro, portante solo la dicitura del nome e paternità del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

11) diploma originale del titolo di studio, di cui al n. 7 dell'art. 2.

Coloro che dovranno presentarsi alla seconda sessione di esami per il conseguimento della licenza, hanno l'obbligo di esibire il diploma subito dopo la chiusura della detta sessione.

Tuttavia i candidati che non potessero esibire tale diploma potranno presentare un certificato in carta legale rilasciato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal Regio provveditore, fermo l'obbligo di sostituire — a richiesta dell'Amministrazione — tale certificato con il relativo diploma originale.

Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari, dovrà essere allegata dichiarazione del Comando della Scuola, da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima;

12) dichiarazione del padre o della madre o del tutore o del candidato stesso, quando sia maggiorenne e possa legalmente dimostrare di possedere in proprio, di accettazione dell'obbligo di corrispondere al Comando della Regia Accademia aeronautica tutte le spese relative alla permanenza dell'allievo nell'Istituto.

I candidati che siano arruolati di leva terrestre o marittima o che si trovino in servizio militare nel R. Esercito o nella R. Marina o nella M.V.S.N. dovranno inoltre presentare un nulla osta che essi dovranno richiedere alle rispettive Amministrazioni militari specificando lo scopo della richiesta stessa.

Tutti i suddetti documenti dovranno essere redatti sulla prescritta carta legale e, tranne l'estratto dell'atto di nascita e il titolo di studio, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Per i concorrenti comunque in servizio militare o che provengano dalle scuole militari, le domande dovranno essere trasmesse per il tramite dei rispettivi Comandi, corredate dalla copia dello stato di servizio o dal foglio matricolare.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente nell'Impero.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Comando della Regia Accademia aeronautica non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Comando della Regia Accademia aeronautica almeno 5 giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di ammettere eccezionalmente al concorso stesso i cittadini italiani residenti all'estero che, per circostanze dipendenti dall'attuale situazione internazionale, da comprovarsi mediante dichiarazione del Ministero degli esteri, non abbiano potuto produrre entro il termine stabilito tutti i documenti prescritti.

Qualora la chiamata agli esami avvenga prima che il candidato abbia fatto pervenire i documenti, la definitiva ammissione al concorso resta subordinata al riconoscimento della regolarità di tutti i documenti da parte del Comando della Regia Accademia aeronautica; in caso contrario la chiamata si intenderà come non avvenuta.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni, o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 6.

I concorrenti riconosciuti ammissibili saranno sottoposti — presumibilmente nella prima quindicina del mese di settembre 1941 — ad una visita psicofisiologica per l'accertamento della loro attitudine fisica al pilotaggio.

Contro il risultato di tale visita non è ammesso alcun gravame.

Art. 7.

I concorrenti che avranno presentato domanda nel termine stabilito dal precedente articolo 4, corredata dai prescritti documenti, e che saranno riconosciuti idonei nella visita psicofisiologica verranno chiamati — a cura del Comando della Regia Accademia aeronautica e con avviso personale — a sostenere un esame il quale consisterà in:

1) una prova scritta di composizione italiana (cultura generale);

2) una prova orale di matematica;

3) una prova orale facoltativa di lingua inglese o tedesca.

I programmi delle prove orali sono indicati nell'allegato *A*) al presente decreto.

La somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie costituirà la base per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso; a questa somma verrà eventualmente aggiunto un punto, qualora il candidato nell'esame facoltativo di ogni lingua, riporti una votazione compresa fra 16 e 18 ventesimi e due punti qualora riporti una votazione superiore a 18 ventesimi.

Tuttavia i concorrenti che provengano dalle scuole militari (fra queste compreso il Collegio aeronautico di Forlì) ed ivi abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica avranno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 448, la precedenza sugli altri purchè raggiungano la idoneità nelle singole prove di esame.

La idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato in ogni prova la votazione minima di 12 ventesimi.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive aggiunte ed estensioni.

A tale scopo i concorrenti avranno cura di allegare alla domanda gli appositi documenti in carta da bollo da L. 4.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo presumibilmente nella prima quindicina del mese di ottobre presso la Regia Accademia aeronautica, dinanzi ad una commissione nominata dal Ministero; è però in facoltà del Ministero stesso — qualora il numero dei concorrenti lo richiedesse — di far svolgere la prova scritta di composizione italiana in separate sedi; in tal caso il tema sarà formulato dal Comando della Regia Accademia ed inviato, in busta sigillata, ai presidenti di apposite Commissioni di vigilanza, che trasmetteranno poi i lavori, in plico sigillato, al Comando della Regia Accademia.

La correzione dei lavori, l'assegnazione dei punti di merito, lo svolgimento degli orali e la formazione della graduatoria saranno in ogni caso effettuati dalla Commissione unica di nomina Ministeriale.

Al termine degli esami i candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito nel limite dei posti messi a concorso verranno trattenuti presso la Regia Accademia aeronautica.

Le spese per i viaggi di andata e ritorno per recarsi ai luoghi stabiliti per la visita medica e per gli esami (ad eccezione di quello relativo all'arruolamento per cui sarà concessa la riduzione del 50 % in 2ª classe) saranno a carico dei concorrenti.

Art. 9.

Il corso avrà la durata di 3 anni accademici. Gli allievi che avranno superato alla fine del terzo anno gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota di aeroplano saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e immediatamente dopo saranno comandati a frequentare un corso di perfezionamento della durata di 1 anno. L'anzianità di grado da Sottotenente decorre dalla data di ammissione alla 3ª classe.

Art. 10.

Le spese per l'ammissione e la permanenza degli allievi nella R. Accademia Aeronautica consistono in:

1) versamento di lire 2000 quale importo di primo corredo che verrà provvisto a cura dell'Istituto, delle quali lire 1000 da pagarsi all'atto dell'ammissione e le rimanenti lire 1000 non oltre la fine del mese di febbraio successivo;

2) pagamento per ciascun anno di corso delle spese generali che ammontano a lire 600 pagabili in tre rate anticipate come segue: la prima, all'atto dell'inizio dell'anno accademico; la seconda, al primo gennaio successivo e la terza al primo aprile successivo;

3) pagamento delle spese straordinarie effettuate per conto dell'allievo (guasti, rotture, spese personali, libri scolastici, ecc.).

Durante i primi due anni di corso nulla è dovuto a titolo di retta.

Durante il terzo anno di corso gli allievi sono tenuti al pagamento di una retta annua di lire 1800 che sarà trattenuta sugli assegni spettanti agli allievi stessi nella loro qualità di aspiranti.

Art. 11.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio potranno essere concessi agli allievi della Regia Accademia aeronautica i seguenti benefici economici:

A) Agli allievi del primo corso regolare:

1) dispensa dal pagamento delle spese del primo corredo, nell'ordine, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo della Regia aeronautica, dei militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. Guardia di finanza, della M. V. S. N. e degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, morti per causa di servizio;

2) dispensa dal pagamento delle spese generali:

a) agli orfani di cui al precedente n. 1;

b) ai figli degli impiegati e dipendenti dello Stato, civili e militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle altre aziende e servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli Enti ausiliari e parastatali, *quando abbiano avuto 7 o più figli di nazionalità italiana (art. 16 R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542)*;

c) ai figli di coloro che, pur non appartenendo al personale dello Stato e degli Enti suindicati, abbiano avuto otto o più figli di nazionalità italiana (art. 16 R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542);

3) dispensa dal pagamento di metà delle spese generali:

a) agli orfani e ai figli degli impiegati e dipendenti delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo e degli Enti ausiliari dello Stato che abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalità italiana (art. 16 R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542);

b) agli orfani e ai figli di coloro che, pur non appartenendo al personale dello Stato e degli Enti sopraindicati, abbiano avuto sei o sette figli di nazionalità italiana (art. 16 R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542);

c) per meriti personali:

agli allievi decorati al valor militare, civile, di marina o aeronautico;

d) per benemerenze di famiglia:

1° agli orfani e ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra per una infermità ascritta alle prime quattro categorie elencate nella tabella A) annessa al R. decreto 15 luglio 1923, n. 1491;

2° agli orfani e ai figli dei militari di carriera e degli impiegati civili di ruolo della Regia aeronautica, in servizio o a riposo, che non abbiano lasciato il servizio per dimissioni o per cause implicanti biasimo da parte del R. Governo;

3° agli orfani e ai figli dei militari di carriera del R. Esercito, R. Marina, della R. Guardia di finanza e della M. V. S. N. e degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo, che non abbiano lasciato il servizio o per volontarie dimissioni o per cause implicanti biasimo da parte del R. Governo;

4° agli orfani e ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o al valor militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

5° agli orfani e ai figli dei decorati dell'Ordine civile di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro al valor civile, di marina o aeronautico;

6° agli orfani e ai figli di connazionali residenti all'estero alle seguenti condizioni:

comprovata ininterrotta fedeltà alla Patria ed al Regime durante la permanenza all'estero;

permanenza all'estero non inferiore a 5 anni;

impossibilità economica da parte dei genitori o tutori del concorrente di mantenere il proprio figlio o pupillo in Accademia secondo le prescritte spese.

I titoli di cui al presente n. 3, lettere a) e b) sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera c) e nn. 1°, 4°, 5° della lettera d). I titoli di cui alla lettera d) sono cumulabili tra loro e con quello indicato nella lettera c) dello stesso n. 3);

4) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie:

agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente n. 1).

B) Agli allievi del secondo corso regolare:

1) dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera A), n. 2), a), b) e c);

2) dispensa dal pagamento di metà delle spese generali agli allievi che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera A), n. 3), a), b), c) e d);

3) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli orfani di cui al n. 1) della lettera A).

C) Agli allievi del terzo corso regolare:

dispensa dal pagamento della mezza retta per benemerenze personali agli allievi classificati nel primo quinto dei promossi, considerando come unità la eventuale frazione.

Per ottenere tali benefici (ad eccezione del trattamento gratuito per meriti personali dell'allievo, che verrà conferito d'autorità) i genitori o i tutori dovranno far giungere al Comando della R. Accademia aeronautica entro 30 giorni dall'avvenuta ammissione del concorrente, domanda in carta bollata da L. 6, diretta al Ministero dell'aeronautica.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti in copia autentica giustificanti la chiesta concessione.

Roma, addì 20 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(3410)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso per l'ammissione per titoli e per esami alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1941-XIX, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 300 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso a 300 posti nella prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica, è prorogato a tutto il 31 agosto 1941-XIX.

Per coloro i quali risiedono in A.O.I. od all'estero, restano invariati i termini perentori di cui all'art. 5 del citato decreto Ministeriale del 20 aprile 1941-XIX per la presentazione dei prescritti documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(3411)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di segretario presso il Collegio Reale « Delle Fanciulle » in Milano

Art. 1.

Presso il Collegio Reale « Delle Fanciulle » di Milano è indetto un concorso per titoli ed esame al posto di segretario (gruppo B - grado 11°). Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto è richiesta età non inferiore a 18 anni e non superiore a 30, compiuti alla data del presente bando. Tale limite massimo è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o durante

la campagna in A.O.I. o in Ispagna, ed a 39 per i decorati al valore militare e per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale.

Sono ammessi oltre il limite massimo anzidetto coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Per fruire di tale beneficio gli interessati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso, apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, attestante l'iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. Tali aumenti si cumulano tra di loro e con tutti gli altri previsti dal presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere o di ragioniere e perito commerciale.

Art. 4.

Il concorso è per titoli ed esame. L'esame consiste in una prova scritta su elementi di cultura generale e una prova orale comprendente nozioni elementari sull'ordinamento pratico degli uffici amministrativi e sull'ordinamento scolastico.

Il concorso di cui al presente bando è giudicato da una Commissione formata del presidente del Consiglio di amministrazione del Reale collegio che la presiede, della direttrice e di un insegnante medio dell'Istituto, scelto dal presidente. La prova scritta del concorso anzidetto avrà luogo nel giorno e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 4 dovranno pervenire al presidente del Collegio Reale « Delle Fanciulle » di Milano entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita (la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia se rilasciato dal podestà come capo del Comune). Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino di naturalità, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di un decreto Reale;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con l'indicazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato comprovante l'appartenenza al P.N.F. da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare la appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L., con la indicazione della data di iscrizione;

e) certificato di sana costituzione dal quale risulti che il candidato è esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dall'autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione al concorso, in originale o in copia autentica;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio (legalizzato dal prefetto);

l) dichiarazione in carta libera del candidato, attestante se sia o meno coniugato con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

m) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati per la partecipazione al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli delle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando. Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate. Per la valutazione delle benemerenze belliche o patriottiche i concorrenti dovranno produrre i documenti attestanti tali benemerenze.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando non è consentito il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o altri enti.

Art. 6.

La nomina al posto messo a concorso col presente bando viene conferita nell'ordine di graduatoria formata dalla Commissione in base ai punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale; a tale fine a cura del presidente del Reale educandato, saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale tutti gli atti del concorso nonchè i fascicoli dei candidati.

Art. 7.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in ruolo dopo aver prestato il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi. Sarà dispensato da tale periodo di prova qualora, all'atto della nomina, abbia esercitato mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 8.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente bando e che non sia prescritto o richiamato dai precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 23 dicembre 1929-VIII, n. 2392, e 1° ottobre 1931-IX, n. 1312.

Addì, 7 giugno 1941-XIX

(3390)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.